DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNITARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI CONTABILITA'

Art. 4

Disposizioni in materia di concessionari della riscossione

Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento";

b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale".

Versione in vigore dal 24 dicembre 2002, non più in vigore dal 23 febbraio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'
Estremi	Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-adempimenti-comunitari-e-fiscali/art-4-disposizioni-in-materia-di-concessionari-della-riscossione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it